



COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Prot. n. 4946 del 02-03-2026

Verbale di deliberazione n. 10 datata 02/03/2026

OGGETTO: Proroga tecnica della durata del servizio di cassa della gestione liquidatoria.

L'anno duemilaventisei, il giorno 2 del mese di marzo alle ore 14,45 e seguenti, presso la sede del Comune di Pedara, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 20 ottobre 2022, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Dott.ssa Maria Angela Caponetti	Presidente	X	
Dott.ssa Concetta Felice	Componente		X
Dott. Gioacchino Albano	Componente	X	

e con la partecipazione del Segretario generale dell'Ente, dott.ssa Antonella Li Donni.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 luglio 2022, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pedara;
- con D.P.R. in data 20 ottobre 2022, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18/11/2022 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione;
- in data 21 novembre 2022, la Commissione si è insediata presso l'Ente, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO CHE:

- l'Organo Straordinario di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'articolo 253 del Testo Unico, può auto organizzarsi;
- ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) ed art. 11, comma 1, del D.P.R. N. 378/1993 è necessario istituire un servizio di cassa, a mezzo stipula di convenzione con istituto bancario, aprendo un conto corrente intestato all'Organismo straordinario di Liquidazione;
- con delibera n. 4 del 27 febbraio 2023 è stato deliberato di istituire il servizio di cassa dell'organismo Straordinario di liquidazione, affidandone la gestione all'istituto di credito Unicredit S.p.A., con sede



COMUNE DI PEDARA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

legale in Milano, sulla base della convenzione il cui schema è stato allegato in copia quale parte integrante della medesima deliberazione;

- per il servizio di cassa dell'OSL spetta al Tesoriere un compenso annuo pari ad euro 2.500,00 in relazione agli impegni ed alle incombenze derivanti dalla convenzione;

DATO ATTO CHE:

- la convenzione di cui in argomento aveva una durata di tre anni dalla sua sottoscrizione avvenuta in data 10.03.2023;
- risulta necessario assicurare la prosecuzione del predetto servizio di Tesoreria al fine di evitare l'interruzione delle attività della Commissione straordinaria di liquidazione;

RITENUTO alla luce dell'imminente chiusura della gestione liquidatoria di dover procedere alla proroga del medesimo servizio avvalendosi delle previsioni contenute nell'art. 5 della medesima convenzione, come di seguito richiamato: *"1- La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed avrà durata per un periodo di anni tre, suscettibile di rinnovo, con possibilità di eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di mesi 6 (sei) su esplicita richiesta da parte della O.S.L. e d'intesa fra le parti."*;

LETTA la comunicazione pervenuta in data 24 febbraio 2026 con la quale il Tesoriere ha sollecitato di far conoscere l'eventuale volontà da parte dell'OSL di proseguire il servizio in questione;

RITENUTO CHE:

- il periodo di proroga tecnica della durata di mesi sei può considerarsi sufficiente per assicurare la definizione delle attività ultimative della gestione liquidatoria;
- risulti opportuno riscontrare la comunicazione del Tesoriere comunicando la volontà di avvalersi delle previsioni di cui all'art. 5 della convenzione sottoscritta in data 10.03.2023, applicando le medesime condizioni del contratto originario che, in questa sede, si intende integralmente richiamato;

VISTI:

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il D.P.R. 24 agosto 1995, n. 378

Per le sopra esposte motivazioni e considerazioni, con votazione unanime,

DELIBERA

1. **Di prorogare**, per un periodo di mesi sei a decorrere dal 10.03.2026, la durata del servizio di Tesoreria affidato, con delibera dell'OSL n. 4/2023, all'Istituto di credito Unicredit S.p.A., con sede legale in Milano, sulla base della convenzione sottoscritta in data 10.03.2023, il cui schema viene allegato in copia quale parte integrante della presente deliberazione;
2. **Di avvalersi**, in particolare, delle previsioni contenute nell'art. 5 della medesima convenzione, come di seguito richiamato: *"1- La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed avrà durata per un periodo di anni tre, suscettibile di rinnovo, con possibilità di eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di mesi 6 (sei) su esplicita richiesta da parte della O.S.L. e d'intesa fra le parti."*;



COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

1. **Di dare atto** che per il servizio di cassa dell'OSL spetta al Tesoriere il medesimo compenso stabilito dalla convenzione a suo tempo sottoscritta, proporzionato al periodo di ulteriore svolgimento del servizio (sei mesi);
2. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378.
3. Di demandare all'Ufficio di Segreteria del Comune di Pedara la pubblicazione della presente deliberazione sull'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune *(nella sezione dedicata alle attività dell'OSL)*.

Il Segretario Generale provvederà ad assicurare la notifica del presente atto all'Istituto di credito Tesoriere Unicredit S.p.A.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

(Gaponetti)

(Albano)

Il Segretario comunale
Dott.ssa Antonella Li Donni